



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA

DEL 31-01-2019

Ufficio: 2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA: PROROGA FINO AL 28/02/2019 DEL DIVIETO DI COMBUSTIONE DELLE BIOMASSE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 37/2018.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";

Richiamata l'Ordinanza n. 36 del 24/10/2018 avente ad oggetto "*Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali*";

Richiamata l'Ordinanza n. 37 del 25/10/2018 avente ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera fino al 31/03/2019*" con la quale è stato disposto il divieto di combustione delle biomasse fino al 31/01/2019;

Dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 ad oggetto "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 del D. Lgs. 152/2006*" dispone "[...] che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche - climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali [...]";

Visto l'esito del monitoraggio della qualità dell'aria condotto da A.R.P.A.V. il quale evidenzia, nel mese corrente, come il parametro PM10 spesso in maniera consecutiva per più giorni abbia superato il valore limite dei 50 microgrammi al metro cubo;

Ritenuto al fine di tutelare la salute pubblica di prorogare fino al 28/02/2019 il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), di cui all'Ordinanza n. 37/2018.

ORDINA

Di prorogare fino al 28/02/2019 il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali) di cui all'Ordinanza n. 37/2018.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

Che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto in essa contenuto, nonché ad irrogare le relative sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti trasgressori.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che copia del presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- Azienda ULSS 8 Berica - protocollo.centrale.au1ss8@pecveneto.it;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza - dapvi@pec.arpav.it;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco - com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI) - forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it;
- Provincia di Vicenza - provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
- Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Comando dei Carabinieri di Camisano Vicentino - tvi20156@pec.carabinieri.it;
- Federazione Coldiretti Vicenza - segreteria.vi@pec.coldiretti.it;
- Confagricoltura Vicenza - vicenza@confagricoltura.it;
- Confederazione Italiana Agricoltori Vicenza - vicenza@ciavicenza.it;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto



IL SINDACO
Flavio Scaramio